

Osservazioni alla Circolare  
contenuta negli Atti del C.S.

Ottobre 1951.

(si sottolineano le parole  
da correggere)

pag. 3 ,segno rosso : svincolati dall'osservare

" ,in fondo: sia pei Confratelli

5 ,segno rosso: formulazione ciò

9 , segno rosso: guidaronò i Superiori ...quando? in che anno? ;  
inoltre, (prima di passare al punto 8° della circolare) converrebbe citare la fonte ove si trovano le disposizioni prese dai Superiori l'anno....

" 10 , punto b) l'osservanza del voto di castità.

Sembra che il collegamento del fumare col voto di castità dovrebbe essere più esplicitato, ossia messo più chiaramente in relazione con la speciale osservanza salesiana del voto di castità; altrimenti si potrebbe obiettare come mai, trattandosi della custodia della castità, la Congregazione dei Religiosi non dà, anzi non ha dato sempre, una proibizione a tutti i religiosi.

Forse, si potrebbe spiegare così:

...l'osservanza del voto di castità. Infatti si sa che i medici sono concordi nel riconoscere il rapporto che esiste tra il fumare e l'eccitabilità sensuale. ~~Ne sfugge~~ a nessuno la speciale pericolosità spirituale proveniente dal sotterfugio a cui ricorre il salesiano che fuma. Ma noi, in forza dell'art. 39 delle Costituzioni, "per custodire con la massima diligenza la virtù della castità" ci siamo appunto impegnati a servirci, tra l'altro, di questi espliciti mezzi: "fuggire l'ozio, frenare e moderare tutti i sensi del corpo". Ne consegue il diritto e il dovere del Superiore di <sup>ingere sui</sup> ~~guidare i~~ sudditi <sup>che n' valgono</sup> ~~in questa speciale custodia della virtù della castità con i mezzi ritenuti più idonei, quindi anche ricorrendo~~ (al comando dato in virtù di santa ubbidienza, a norma del già citato art. 41 delle Costituzioni).

Se mezzi  
stabiliti nelle  
costituzioni  
quindi applicati  
dalla superiorità  
autonoma  
cedendo alle  
facoltà

facendosi alle autorità locali, tenendo anche dei spirali -

pag. 11, n° 9

a) dalla legge canonica, di cui al can. 692 ? Dev'essere il Can. 593.

c), segno rosso : .....a noi applicate, ma soprattutto (2); sembra che si antepongano le Costituzioni ecc. al DIRITTO CANONICO. Forse è meglio dire: ma specificatamente delle...

Non sembra che ~~six~~ possa mettere sullo stesso piano il Diritto Canonico, le Costituzioni ecc. e le tradizioni ecc. dire cioè che il nostro diritto particolare consta di.... tutto il prezioso tesoro delle tradizioni ecc.

Forse dopo le parole : disposizioni dei Superiori (<sup>insubito</sup>coefficiente del diritto particolare) si potrebbe dire: posti nel contesto del prezioso tesoro delle tradizioni ecc.

↓  
dei Superiori, posti...

pag. 12, segno rosso: oggi si scrive più frequentemente: incomincerebbe

" " Siccome alla fine della pag. 14 viene riportata la frase "haec legitima praescripta sancte ecc. sembra che il documento della S. Congregazione dei Religiosi sia stato redatto in latino. Ora converrebbe dire a pag. 12, n. 10 "negli Stati di Perfezione" (che riporto nella traduzione italiana); e a pag. 14 in fine riportare prima in italiano la frase : haec legitima praescripta ecc. (se, come sembra; essa appartiene al documento riportato).

" 14, segno rosso: probabilmente non: car ma Card.

" 14 " " : un freno che stimoli ; i freni ..non stimolano ...ma frenano; si potrebbe dire per es. un freno che porti i singoli

" 15 segno rosso: probabilmente fu omessa la parola: prese ; tali nomme prese d'accordo coi Superiori

" " " " : Più che insinuato è accennato

" " " " Dorse suonerebbe meglio così: ... appare dunque chiaramente che il pensiero della Chiesa è quello di

pag. 16 ,seconda riga, appaiono delle virgolette " che/sembrerebbero far credere che le parole contenute nella prima riga non sono dirette .

" 16 ,n° 12. vengono espresse non esattamente alcune nozioni e norme riguardanti i precetti nel Diritto Canonico; per es. dal potere dominativo può procedere un precetto, non una legge; donde non va l'espressione "esso non è.... ma una vera legge"; il precetto poi, anche se emana dalla potestà legislativa (come ha per es. il Generale dei Gesuiti), sarà una norma giuridica, cogente ecc. ma non una legge; anche le leggi possono essere personali (Can. 8, §2) e perciò anche queste leggi in inharent ossibus, nè la qualità di legge personale implica inferiorità di fronte alla legge territoriale; donde non regge l'espressione: " vera legge per quanto strettamente personale.

Perciò, (tenendo inoltre presente la complicata matassa della interpretazione dottrinale del Can 24, le discussioni ecc.) sembrerebbe opportuno esprimersi così:

|| Nel primo dubbio, comma a) si parla di un "precetto generale", dunque non di una semplice esortazione, ma di una vera norma giuridica, vincolante *Superiori e sudditi (non compres)* ciascuno degli appartenenti alla Società Salesiana (nonché ~~i novizi~~) *di cui* norma che essendo imposta pubblicamente dal competente Superiore rimane in vigore oltre la cessazione del suo ufficio, e la cui osservanza può essere fatta valere anche giudizialmente (Cfr. can. 24). *come venivano decisi*

Questo precetto dato a tutta la Congregazione, ma di fatto e di diritto imposto a ciascun socio in particolare, è personale : dunque obbliga il singolo dovunque e sempre, o come dicono i Canonisti, ossibus inharet, aderisce alle ossa.

Questo precetto poi per la sua stessa natura (che verrà ancora meglio illustrata negli schiarimenti dati al 2° quesito) induce un un obbligo

morale, <sup>O</sup> ossia non può assolutamente essere preso come una legge meramente penale, la cui trasgressione (sempre che tali leggi possano esistere nella vita religiosa) importerebbe il dovere di sottostare a una pena, ma non implicherebbe una colpa morale, un peccato. Perciò la violazione di questo precetto per indurre il peccato non ha bisogno di essere collegato a speciali circostanze (oppure: a quelle speciali circostanze di cui ~~par~~ si parla nell' art. 201 delle Costituzioni).

Confessione sempre ma in ogni caso  
 di circostanze in ecc.

*curare l'ordine, regolare e di tutelare lo spirito dell' Ordine.*

Quindi questo precetto, che il Superiore non solo è autorizzato a dare in virtù del suffiferito documento apostolico, ma ~~che~~ secondo quanto si è detto, è obbligato a dare, vincola tutti indistintamente, Superiori e sudditi, novizi e ~~professi~~ <sup>professi e novizi</sup>.

*hanno poi*

*da il grave*

Poichè a norma dei nostri Privilegi la nostra Società è ~~dichiarata~~ dalla Santa Sede Religione Chiericale esente, e perciò il Superiore a norma del can. 501, §1 gode di vera e propria potestà giudiziale, il trasgressore ~~di~~ di questo precetto può essere chiamato, ecc. (fino a: delegato)

*Indice parte Penit. II*

Siccome poi questo precetto contiene un vero obbligo morale, la sua trasgressione di per sè è peccaminosa, quindi oggetto della confessione, non semplice leggerezza (fino a comporta)

Finalmente, siccome questo precetto, secondo quanto siamo venuti dicendo, ~~adhaeret~~ ossibus inhaeret, la sua obbligatorietà morale segue dovunque il salesiano. Esso obbliga in coscienza a non fumare mai: nè in pubblico (fino alla fine) Non vi pare ecc.

- pag.17 ,primo capoverso: Il precetto inoltre (comma b) deve includere
- " sappiamo che appartengono .....i libri, gli oggetti
  - " Infine (comma c), il precetto dovrà pure contenere

pag. 17, p<sup>o</sup>ultimo capoverso: " Per conseguenza, non sarebbe sufficiente "

Non sembra molto chiaro; che cosa non è sufficiente?

Forse si potrebbe dire così: Per conseguenza, il ~~tra~~ trasgressore, oltre al confessarsi, è anche tenuto a rispondere all'esterno davanti al Superiore per la violazione formale del voto di obbedienza.

pag. 18; segno rosso: un delitto grave ed esterno .La dicitura del can. 656

1° non è perfetta, contrastante specialmente per l'aggettivo exter-na con la dicitura del can. 2195, §1 per cui qualunque delitto è sempre esterno. Tuttavia la espressione latina gravia delicta externa (senza la congiunzione e, tra grave ed esterno) è più passabile della espressione italiana delitto grave ed esterno.

Forse sarebbe meglio dire così: un delitto contro il nostro diritto speciale della gravità ed exteriorità contemplate nel can. 656, 1°, sufficiente quindi per...

" le cui conseguenze intaccano (che cosa?) ; intaccano <sup>(per es)</sup> il nostro spirito e la speciale fisionomia della nostra vita ed attività religiosa così gravemente fino a distruggere....

" Allorchè si tratta di mali tanto gravi (da...) ; mali particolar-mente gravi (anche perchè il tanto porterebbe a rivolgere ai mali prodotti dal fumare le parole di San Leone Magno ecc).

Inoltre, le parole italiane che precedono quelle latine non ne costituiscono la traduzione.

" prendono ~~e~~ hanno preso

" 19 in fondo n°14, riga seconda: il Rettor Maggiore e i Superiori Benchè all'art. 50 delle Cost. si trovi un'e (al Rettor M. e al suo Consiglio), tuttavia a norma dell'art. 200, nonchè d'accordo con la dicitura dei nn. 5° e 7° dei provvedimenti (e del Can. 896) sembra più esatto dire: il Rettor Maggiore d'accordo con i Superiori del Capitolo, in forza di....

pag. 20 n.5 ,c) ...sigarette da ritenere per sè o da destinare

" 20 n. 6 . D'accordo con tutta la dottrina canonica riguardo ai precetti generali e particolari, sembrerebbe più opportuno esprimerlo così:

6) Tale precetto formale ,obbligante in coscienza, è generale ma <sup>per sua natura</sup> ~~al tempo stesso particolare, imposto con pubblico documento a norma del can.24, ~~in virtù di~~ obbedienza, ai singoli confratelli~~ <sup>ai</sup> novizi salesiani.

↓  
in virtù di santa obbedienza, nonché'

" 20 n. 7 La dicitura sembrerebbe vincolare anche i Successori; inoltre i confessori ordinari hanno ex iure la facoltà di assolvere i peccati riservati nella religione, ecc.

Perciò forse sarebbe meglio dire:

7) In forza del Can.896, d'accordo con i membri del Capitolo Superiore intendo dichiarare e in effetto dichiaro riservato a norma dei sacri canoni il peccato derivante dalla violazione del precetto formale imposto ~~in virtù di santa obbedienza~~ a ogni singolo professore/ o novizio della Società Salesiana di non fumare, autorizzando ad assolverlo ,oltre agli aventi facoltà ex iure , gli Ispettori, i Visitatori ordinari e straordinari , e i Direttori, mentre sono in carica.

↓  
in virtù di santa obb., nonché' a ogni singolo novizio

" 22 ...e domani che avrà avrò

S.B. Le correzioni fatte a penna dipendono dal fatto che in realtà ai novizi non si può causare in virtù di santa obbedienza.

pag.10, punto b (il fumare e il voto di castità)

Osserv.: Mi sembra che il collegamento del fumare col voto di castità debba essere più esplicitato e messo in relazione con i mezzi speciali (tra questi, il non fumare) compresi nella "spiritualità" e osservanza regolare salesiana.

Proposta: b) Il divieto di fumare poteva riguardare almeno indirettamente l'osservanza del voto di castità. Infatti si sa che i medici sono concordi nel riconoscere il rapporto che esiste tra il fumare e l'eccitabilità sensuale. Né sfugge a nessuno la speciale pericolosità spirituale proveniente dal sotterfugio a cui ricorre il salesiano che fuma. Ora noi, in forza dell'art.39 delle Costituzioni "per custodire con la massima diligenza la virtù della castità" ci siamo impegnati a servirci, tra l'altro, di questi espliciti mezzi: "fuggire l'ozio, frenare e moderare tutti i sensi del corpo". Ne consegue il diritto e il dovere del Superiore di esigere dai sudditi che si valgano dei mezzi stabiliti nelle Costituzioni, quindi approvati dalla suprema autorità ecclesiastica, e, se pensiamo alla santità di Don Bosco, ben possiamo anche dire ispirati. Questo rispettivo dovere di ogni Salesiano e del Superiore responsabile appare ancora più evidente se si considera che mentre in altri Istituti Religiosi si provvede alla custodia della castità con speciali digiuni, veglie, flagellazioni, ed altre rigorose mortificazioni, il nostro santo padre Don Bosco - applicando anche in questo il sistema preventivo - si è limitato ad imporre a tutti i suoi figli una speciale pratica della virtù della temperanza, la quale raggiunge con facilità e con non minore efficacia quanto altri religiosi cercano con mezzi assai più gravosi. Del resto, come si leggerà più innanzi

in un documento della Sacra Congregazione dei Religiosi riportato per intero, detta congregazione intende confermare e difendere le proibizioni o le limitazioni dell'uso del tabacco presso i religiosi, "in quanto esse di pieno diritto e non senza giuste ragioni fanno parte della mortificazione e della osservanza regolare e religiosa. ~~per le~~ ~~quelle Religioni, Società e Istituti~~".

---

pag. 11, n°9. Nell'Anno Santo 1950.

Osservazione: Lo scopo di questo punto è di rilevare che per i religiosi, il "gran ritorno" doveva consistere nel ritorno più sentito e generoso all'osservanza regolare, di cui fanno parte non solo le regole e costituzioni, ma anche i regolamenti, le tradizioni, ecc.

Ora, la distinzione a) b) c) (le 3 sorgenti) non è perfettamente adeguata. Nè -almeno in blocco- fu prospettata al Congresso degli Stati di Perfezione.

Inoltre, penso che in questo punto si potrebbe includere l'importanza data da Leone XIII e da Don Bosco alle tradizioni. Perciò oserei proporre la dicitura seguente:

Proposta: 9° Giunse così l'Anno Santo 1950, l'anno del gran ritorno e del gran perdono".

Va da sè che per noi religiosi dovette costituire l'anno del ritorno sempre più sentito e generoso all'osservanza regolare, come del resto fu autorevolmente dichiarato ed illustrato nel Congresso degli Stati di perfezione che verso la fine dell'anno santo radunò a Roma i rappresentanti di tutte le famiglie religiose.

*Voi ragazzi*  
era, l'osservanza regolare non la si ha con la sola pratica generica dei consigli evangelici e delle comuni norme canoniche stabilite per

tutti i religiosi (Can. 592), ma con l'osservanza specifica dei santi voti, quale è fissata nelle norme proprie di ciascun istituto religioso: secundum proprias ipsius societatis leges (Can. 488, 1°) e delle prescrizioni canoniche sia comuni che particolari. Ossia, dalla professione religiosa, che oltre alla consacrazione fatta a Dio mediante l'emissione dei santi voti, importa la consegna totale del professo alla religione e la relativa accettazione da parte di questa, come da un vero contratto bilaterale, nasce l'obbligo di osservare tutte le norme vigenti nell'ordine o congregazione, onde servirsene <sup>quali</sup> ~~come~~ altrettanti mezzi per raggiungere la perfezione, secondo lo spirito proprio di ogni famiglia religiosa (Can. 593).

Queste norme proprie di ogni ordine e congregazione, che il Codice di Diritto Canonico chiama leges in senso lato (Can. 488, 1°) sì che vi possano trovar posto non sono le leggi prese in senso stretto, ma tutto ciò che è stato legittimamente stabilito (regulas et constitutiones) <sup>Can. 593.</sup> <sub>(in senso stretto)</sub>, comprendono appunto oltre al Diritto Comune dei Religiosi e le costituzioni o regole (Can. 489), tutta una serie di disposizioni obbligatorie contenute nei Direttorii, Regolamenti, Deliberazioni, ecc., con le quali i ~~regittix~~ Superiori competenti, custodi dell'osservanza delle regole, provvedono alla conservazione del patrimonio spirituale, cioè dello spirito proprio di ogni famiglia religiosa.

Questa diversità di spirito religioso, nonostante la comune osservanza degli stessi voti essenziali, ammessa e tutelata dalla Chiesa, non saprebbe spiegarsi senza avere presente il fine particolare di ogni ordine o congregazione. Questo fine particolare che giunge a dare una specifica fisionomia al voto di povertà (Can. 594, §3), determina soprattutto la va-

rietà dei mezzi di cui si servono le varie famiglie religiose per raggiungere il fine essenziale della **perfezione** religiosa, varietà di mezzi che per qualche settore della osservanza regolare può raggiungere fino la opposizione. Si sa infatti che mentre alcuni istituti <sup>sono legati all'</sup> ~~assumono~~ l'impegno di non chiedere mai aiuti finanziari, altri invece vivono di elemosina mendicata a norma delle leggi canoniche.

Inoltre questa diversità di fine particolare e dei relativi mezzi per conseguirlo spiega come alcuni di questi mezzi <sup>iguati</sup> quando non vengano posti in rapporto col fine potrebbero sembrare indifferenti, acquistano un valore grandissimo, irrinunciabile, se considerati - come è logico - in relazione col fine da raggiungere.

Non abbiamo che da tirare le conseguenze; chiederci cioè quanto conti per la missione educativa propria della nostra Congregazione, nonché per il sistema di spiritualità <sup>→ anetico →</sup> imperniato sul lavoro e sulla temperanza, lasciatici dal nostro Santo Fondatore, e perciò anche per i suoi riflessi nell'osservanza dei nostri voti religiosi, la pratica dell'articolo 12 dei nostri Regolamenti, in cui si vieta in modo assoluto il fumare.

Penso peraltro che farei un torto al vostro affetto per il comune Padre e Fondatore se ci fermassimo a questa constatazione della rilevanza morale e giuridica che ha nel diritto particolare della nostra Società il divieto di fumare. Per giudicare dell'antisalesianità del confratello che fuma non abbiamo che da metterci alla presenza di San Giovanni Bosco, immaginandocelo attorniato dai suoi successori, gravemente obbligati a custodire gelosamente il suo spirito, e perciò tenuti

prima di tutto a interpretare e a spiegare questo spirito (Cfr. art. 200 delle Costituzioni), e quindi a prendere i necessari provvedimenti per la sua conservazione.

Di questo duplice dovere del Superiore cui è affidata l'eredità di Don Bosco non potrebbe esserci una più autorevole e più chiara conferma di quella contenuta in una dichiarazione del Sommo Pontefice Leone XIII al nostro santo Fondatore e nel commento da esso fatto alle parole del Papa. Quando Leone XIII vedendo Don Bosco oppresso dalle fatiche e dagli acciacchi, gli propose la scelta di un Vicario, così ne fissava lo scopo: " Bisogna che vi mettiate al fianco persona che raccolga le vostre tradizioni, che possa far rivivere tante cose che non si scrivono, o, se si scrivono, non s'intenderanno come debbono essere intese" (MB., vol. XVII, p. 275). Perciò Don Bosco, quando il 24 ottobre 1885 annunziò al Capitolo Superiore la nomina del suo Vicario, facendo eco alle parole del Papa, così si esprimeva: "Il Vicario deve provvedere che le tradizioni che ora noi teniamo si mantengano intatte. Così fu raccomandato caldamente dal Santo Padre. Le tradizioni si distinguono dalle regole in quanto che insegnano il modo di spiegare e praticare le regole stesse" (ivi, p. 279).

Va però da sé che per conservare lo spirito di una istituzione religiosa non basti spiegare ciò che è stato scritto dal Fondatore, affermare solennemente il valore di una tradizione. È richiesto inoltre adottare dei provvedimenti proporzionati non solo al valore di quanto si deve difendere, ma ancora alla entità del male già in atto o del pericolo incombente.

Perciò il richiamo all'osservanza regolare fatto dall'autorità ecclesiastica nel Congresso degli Stati di perfezione, se importava per ogni

religioso il dovere di attenersi fedelmente agli impegni assunti nella professione, superando la pigrizia, la sensualità, l'egoismo, per il Superiore responsabile voleva dire in più l'obbligo di esaminare con quali mezzi avrebbe potuto spingere, e, se necessario, costringere i sudditi a praticare i propri doveri religiosi.

Fu così che essendo stata richiamata nelle sedute capitolari la questione del fumare, consideratane l'importanza ed urgenza, recandomi a Roma stamai prudente trattarne con la dovuta ampiezza presso la S. Congregazione dei Religiosi; e questo feci sia a voce che per iscritto.

Che tali...ecc.

pag. 12, n.10. proposta di eventuale aggiunta.

10° Si tratta di una Circolare diretta a tutti i Superiori Generali da parte della S. Congregazione dei Religiosi, in data 10 gennaio 1951 "sull'uso del tabacco negli Stati di Perfezione", che vi presento nella traduzione italiana. Dopo che avevo già steso questa circolare, ho visto che questo documento è stato pubblicato nell'originale latino ~~è stato pubblicato~~ sulla rivista Monitor Ecclesiasticus (1951, fasc. III; pp. 441-443), seguito da alcune adnotaciones del Rev. P. Anastasio Gutiérrez, C.M.F., addetto alla Sacra Congregazione dei Religiosi, nelle quali, tra l'altro, con le disposizioni di altri Istituti circa il fumare viene riportato l'articolo 12 dei nostri regolamenti.

pag. 14; alla metà della pagina: E diciamo "in materia di castità", poiché aggiunta (in conformità di quanto è proposto a pag. 1 di queste osservazioni) poiché, secondo quanto abbiamo già visto sopra,

pag.14, eventuale aggiunta prima del capoverso: La nostra Società...

Come bene sottolinea il P. Gutierrez nelle sue adnotationes alla Circolare, sebbene la Sacra Congregazione dei Religiosi in questo documento abbia presenti le ragioni teologiche-ascetiche circa l'uso del tabacco negli Stati di perfezione, tuttavia nel numero 4 della circolare viene dichiarato che movente dei provvedimenti è una ragione positiva, ossia la dolorosa esperienza del nocumento recato allo spirito religioso, tanto dall'introduzione del tabacco quanto dalla deroga alle norme per l'uso di esso.

-----

pag.16, n.12: Osservazioni: Alcune espressioni circa il concetto e le caratteristiche dei precetti sono suscettibili di rilievi critici; per es. dal potere dominativo non può procedere "una vera legge"; anche le leggi possono essere personali (Can.8, §2) e perciò anche esse inherent ossibus, nè la qualità di legge personale implica inferiorità di fronte alla legge territoriale, come farebbe supporre la frase: "vera legge per quanto strettamente personale". Inoltre va tenuto presente che riguardo alla natura giuridica dei precetti generali sussistono delle discussioni tra i Canonisti, per cui non è possibile condensare in poche righe una esposizione della dottrina canonica al riguardo, quale si presenta l'inizio del n.12; sembra quindi più opportuno far seguire solo quelle nozioni che sono indispensabili per illustrare il rescritto della Sacra Congregazione dei Religiosi.

Modificazione proposta : 12 Sarà bene dare dei tre dubbi e delle relative risposte una succinta spiegazione.

Prima di tutto, come lo proclama lo stesso contenuto del documento,

le parole uso ed abuso che figurano nel preambolo stanno ad indicare che la S. Congregazione dei Religiosi ha inteso prendere in considerazione non solo il caso dell'abuso (suscettibile di provvedimenti disciplinari in qualsiasi istituto religioso) ma nei riguardi della nostra Società, dello stesso uso (permesso o sopportato in altri istituti religiosi). La stessa distinzione ricorre nella sopra riferita circolare della medesima Congregazione del 10 gennaio 1951: "La questione dell'uso e abuso del tabacco si sarebbe potuta trattare "ecc.; inoltre, l'art. 1° delle disposizioni riguarda l'uso, il 2° l'abuso.

Passando ora al primo dubbio, comma a, bisogna notare che in esso si parla di un "precetto generale", dunque non di una semplice esortazione, ma di una vera norma giuridico-morale, vincolante tutti e ciascuno degli appartenenti alla Società Salesiana, superiori e sudditi, novizi compresi.

Siccome a dare questo precetto generale viene autorizzato un Superiore religioso avente giurisdizione ecclesiastica (anche se non ~~strettamente~~ legifera in tutta la sua ampiezza), esso (oltrechè per il suo rapporto col bene comune della Società Salesiana) rimane in vigore anche dopo la cessazione dall'ufficio del Superiore che lo ha imposto.

Dato poi che questo precetto è intimato a tutta la comunità con documento pubblico, per ciascuno dei professi (e dei novizi) esso riveste le condizioni fissate dal Can. 24, per cui, anche sotto l'aspetto di precetto che raggiunge il singolo, gode della antedetta perennità, e inoltre può essere fatto valere anche giudizialmente.

Poichè soggetto passivo di questo precetto sono dei religiosi, le norme giuridiche in esso contenute, sia in quanto intimato a tutta la comunità, sia in quanto raggiunge il singolo, sono personali; perciò obbligano dovunque e

sempre, o, come <sup>si vuol dire</sup> ~~dicono i canonisti~~, inhaerent ossibus, aderiscono alle ossa. Questo precetto quindi proibisce, e come verrà subito sottolineato, con una proibizione <sup>in</sup> ~~di~~ coscienza, a non fumare mai: nè in pubblico nè in privato; nè quando in riunioni o conversazioni ci sia chi offra una sigaretta, nè quando si sia chiusi e raccolti nel segreto della propria camera; nè a passeggio e fuori casa, nè in casa; mai!

Prescindendo dalle conseguenze morali che già poteva avere la trasgressione dell'articolo 12 dei Regolamenti, il precetto generale che la Sacra Congregazione dei Religiosi autorizza a dare, per <sup>la</sup> sua natura induce un preciso obbligo di coscienza. Vale a dire esso non può assolutamente essere interpretato come una legge meramente penale, la cui trasgressione (supposto che tali leggi possano esistere nella vita religiosa) importerebbe l'obbligo di sottostare a una pena o castigo, ma non implicherebbe una colpa morale, un peccato. Perciò la violazione di questo precetto per indurre il peccato non ha bisogno di essere collegato a speciali circostanze.

Oppure: ...di essere collegato a quelle speciali circostanze di cui si parla nell'articolo 201 delle nostre Costituzioni. (prosegue) Le circostanze, come verrà detto più avanti, possono portare la violazione al grado di colpa grave.

Conseguentemente, la trasgressione di questo precetto se come peccato verrà portata alla confessione sacramentale, <sup>come mancanza</sup> ~~qualora però venga~~ <sup>estranea e materia di rinfaccio, non che</sup> ~~conosciuta dal Superiore, sarà~~ oggetto dei provvedimenti disciplinari legittimamente stabiliti.

Finalmente, siccome a norma dei nostri privilegi la nostra Società

ha il grado di Religione clericale esente, e perciò il Superiore a norma del Can. 501, §1, gode di vera e propria potestà giudiziale, il trasgressore di questo precetto può essere chiamato a rispondere della sua infrazione, quale delitto canonico, a norma delle leggi processuali della Chiesa.

*B.* Qui continuerebbe la circolare, pag. 17 (n. 1) primo capoverso: "~~xxx~~ Il precetto inoltre, secondo quanto è detto al comma b, deve includere, ~~secondo~~ <sup>stante</sup> la disposizione della S. Congregazione, la proibizione più assoluta ..... fino al 3° ultimo capoverso escluso: proprietà "radicale" dell'individuo.

Da: Il II° dubbio e la soluzione ecc. sembrerebbe opportuno modificare, per evitare una interpretazione lassista - anzi errata - di quanto è detto nella Circolare circa la materia grave.

Proposta: Il II° punto e la risposta pervenutaci dalla Santa Sede consentono di procedere, ove occorra, anche con maggior rigore. Infatti il rescritto della Sacra Congregazione dei Religiosi autorizza a passare dal precetto generale intimato in blocco a tutta la Congregazione, al precetto speciale da ingiungersi al singolo trasgressore, obbligandolo non solo in coscienza ma specificatamente sub gravi, e se fa d'uopo, in virtù di santa obbedienza, rendendolo conseguentemente responsabile <sup>per</sup> ~~sua~~ riguardo alla virtù dell'ubbidienza, sia riguardo alla virtù della religione.

Nel rescritto poi viene esplicitamente ricordata l'ovvia relazione tra la gravità del provvedimento e la gravità del male da estirpare, ossia vi sottolinea che la ~~gravità~~ materia grave può essere tale non solo in sé ma anche per le sole circostanze. Non è dunque solo il numero delle sigarette che si fumano.. (segue la pag. 18 della Circ.)

fino a: lo scandalo che ne proviene ai confratelli o ai giovani, ai quali basta l'alito, l'odore delle mani, ecc. per dedurre che il Superiore, il Capo, l'Assistente, il Maestro, fumano. Va da sé che la gravità prodotta dalle varie circostanze non sia rimessa alla valutazione soggettiva del trasgressore. Si tratta di una realtà oggettiva, e in qualunque modo compete al Superiore definire se tale o tal'altra circostanza importi la gravità presa in considerazione in foro esterno per giudicare dell'entità della trasgressione.

La risposta data dalla Santa Sede al terzo dubbio (ecc. come nella Circolare, fino a;) un professore temporaneo anche senza dover ricorrere al processo canonico (can. 647, §2, 3°), ma come un delitto (canonico) contro il nostro diritto particolare della gravità ed exteriorità contemplata nel can. 656, 1°), sufficiente quindi per procedere....

-----

pag. 20, n. 5. Osservazione: Ne è rescritto al dubbio I si concede di "imponi seu confirmari generale praeceptum in conscientia obligans"; solo al dubbio II si concede che il "praeceptum generale de quo sub n.1 in casibus particularibus: a) sub gravi etiam imponi valeat (non solo: in conscientia obligans); b) et etiam sub voto obedientiae (non solo: sub gravi) confirmari possit.

Dunque: 3 provvedimenti: il precetto gen. in conscientia obligans  
il precetto da darsi in casibus part.  
a) solo sub gravi, b) etiam sub voto ob-

Dando il precetto generale il Superiore fa entrare formalmente il divieto di fumare nell'orbita dell'ubbidienza, ma non comanda senz'altro a tutti e ciascuno dei salesiani, sub gravi, e ancor meno sub voto obedientiae. (cfr p. 21. Schöfer, de ulipianis<sup>4</sup> n. 1099, b. 651)

Proporrei quindi questa dicitura:

6) Tutti i salesiani, singolarmente e congiuntamente, sappiano che il sottoscritto Rettor Maggiore col suo Capitolo, in forza della speciale autorizzazione fattagli dalla Sacra Congregazione dei Religiosi fa oggetto dell'ubbidienza religiosa l'articolo 12 dei Regolamenti, e perciò intende imporre e di fatto impone il precetto <sup>general</sup> formale, obbligante in coscienza, quindi sotto pena di peccato, di non fumare per nessuna ragione, in nessun luogo. (Segue come nella Circolare fino al n.6).

①

↓?

che può giungere alla colpa grave

-----

pag.20,n.6. osservazione: la stessa fatta nella pagina precedente. Bisogna assolutamente distinguere l'obbligo personale risultante per ogni salesiano dall' ~~il~~ precetto generale, (ma contenente, l'uno e l'altro, nei limiti : in conscientia obligans) (V. dubbio I) dallo speciale obbligo (personale) derivante dal precetto particolare, imposto sub gravi, e ,se necessario, sub voto obedientiae.

Si noti bene che nel rescritto non è espresso chiaramente quando il Superiore competente possa "praeceptum generale ...in casibus particularibus (imponere) sub gravi, et etiam sub voto obedientiae (confermare).

Invece, nelle adnotationes del P. Gutierrez è detto: "Planum tamen est, ad impositionem SUB GRAVI praecepto Superiores procedere non debere, nisi cum infractiones ipsae in se vel ex adiunctis graves sint" (Monitor, p. 447); dunque, prima la infrazione grave, poi il precetto sub gravi, e magari sub voto obedientiae.

Ora mi sembra che la dicitura del nostro rescritto, 2 dubbio,

non si opponga alla possibilità di imporre il precetto sub gravi ecc. anche quando non sia provata la precedente trasgressione grave, <sup>ma</sup> anche ~~solo~~ quando vi sia <sup>solo</sup> un fondato sospetto di trasgressione grave (in sé o nelle circostanze). Proporrei quindi questa dicitura:

Proposta : (2) Se nonostante il preciso obbligo di coscienza derivante a ciascun<sup>o</sup> da questo precetto generale, si dovessero lamentare delle trasgressioni, l'Ispettore imporrà al colpevole questo precetto sub gravi, e se sarà necessario confermerà l'imposizione ~~ad~~ col formale appello al voto di ubbidienza.

-----Crederei poi opportuno aggiungere quanto segue:

(3) Il Rettor Maggiore, d'accordo col suo Capitolo, dichiara formalmente che la trasgressione al precetto particolare imposto sub gravi e in virtù del voto di ubbidienza nella forma prescritta dal Codice di Diritto Canonico (can. 24) costituisce per i professi temporanei la causa grave di cui al can. 647, § 2, 1°, e per i professi perpetui il delitto canonico previsto nel can. 656, 1°, per la dimissione dalla Società Salesiana.

(Ed allora, se lo si ritiene, l'attuale art. 7, diventerebbe 8)

-----

pag. 20, (attuale) punto 7: Ossevazione : La dicitura di questo punto sembra vincolare i Successori; inoltre tenuto presente che i confessori approvati dall'Ordinario del luogo possono assolvere dai peccati riservati nella religione (Can. 519) ecc., sembrerebbe più opportuno esprimere così questo punto:

Proposta: In forza del can. 896, d'accordo col suo Capitolo, il Rettor Maggiore intende dichiarare e di fatto dichiara riservato a norma dei sacri canoni il peccato grave derivante dalla violazione del pre-

- cetto generale vietante ai salesiani (nonchè ai novizi) il fumare, autorizzando ad assolverlo, oltre agli aventi facoltà ex iure, gli Ispettori, i Visitatori ordinari e straordinari, e i Direttori, mentre sono in carica.

-----

Proposta di aggiunta (o di sostituzione del punto riguardante la riserva)

4

I Direttori sono gravemente obbligati in coscienza a riferire all'Ispettore qualsiasi trasgressione o fondato sospetto di trasgressione al precetto generale di non fumare. Gli Ispettori sono gravemente obbligati in coscienza, accertata la trasgressione e valutata la gravità, a imporre al colpevole il precetto sub gravi, ed anche in virtù di santa ubbidienza, attenendosi alle norme del can. 24 e dei can. 654 e seguenti, rivolgendosi nei casi dubbi al Rettor Maggiore.

→ In conformità con le precedenti disposizioni, viene stabilito

5) ~~che~~ i direttori

6) ~~si~~ per tenere

7) ~~si~~ → e se fosse necessario si procederà a norma delle disposizioni ga e zo per la sua dimensione dalle ore

8) — ~~ex~~ \_\_\_\_\_

Figliuovi carissimi in G. e M.

1° Le nostre Costituzioni c'invitano a formare "un cuor solo e un'anima sola, per amare e servire Iddio con le virtù della povertà, della castità e dell'ubbidienza, e con un tenor di vita strettamente cristiano (Costit., 12).

Permettete che mi rifaccia a questo articolo delle Costituzioni, che così bene esprime la nostra solidarietà nel seguire la comune vocazione e lo spirito di famiglia della nostra Società, mentre mi accingo a intrattenervi su un argomento che è ad un tempo oggetto di una precisa norma della nostra osservanza regolare, una delle più gloriose tradizioni della nostra Congregazione, uno dei mezzi da cui dipende in modo incalcolabile la nostra efficacia educativa: il divieto di fumare.

Formate, cari figliuoli, un cuor solo ed un'anima sola col vostro Superiore e Padre condividendo con lui la tremenda responsabilità della custodia dello spirito di Don Bosco, essendo sinceri nel guardare in faccia al danno che subisce questo spirito dall'inosservanza del divieto di fumare e nel riconoscere l'entità della violazione nel quadro della nostra osservanza regolare, essendo pure coerenti nell'ammettere la necessità dei provvedimenti richiesti per conservare la floridezza della nostra amata Congregazione.

2° La mia prima parola deve e vuole essere una parola di lode e di ringraziamento.

Lode anzitutto perchè ~~nella quasi totalità~~ vi siete mantenuti fedeli a un punto della osservanza regolare salesiana che stava particolarmente a cuore a Don Bosco e perfino anche ai suoi successori. Ben possiamo infatti affermare

3° Ma dalla parola di lode e di ringraziamento -cui potrei aggiungere quella di ammirazione da parte dell'autorità ecclesiastica, di religiosi e di laici, per la nostra fedeltà allo spirito e alla volontà del nostro santo Fondatore -recenti disposizioni della Sacra Congregazione dei Religiosi m'inducono a passare ad una parola di chiarificazione e di precisazione riguardo al divieto di fumare contemplato nell'articolo 12 dei nostri Regolamenti.

Non è impossibile che qualche salesiano almeno implicitamente abbia ritenuto che il nostro divieto di fumare non essendo direttamente contemplato in un articolo delle Costituzioni approvate dalla Santa Sede, sia un affare-diremo così- interno, sottoposto unicamente alla vigilanza dei Superiori della Società, estraneo perciò al controllo della competente autorità ecclesiastica, ossia della Sacra Congregazione dei Religiosi. Ma, come è evidente, questo modo di pensare importerebbe che la Santa Sede considerasse i vari Istituti Religiosi solamente nel loro aspetto statico o astratto, quale risulta dalle regole, non nella loro effettiva vitalità che esige norme speciali date dai Capitoli Generali o dai competenti Superiori allo scopo di attuare nello spirito delle regole il fine dell'Istituto. Sta invece che la Santa Sede non ha lo sguardo proteso solo sulle regole prese materialmente, ma su tutte e ciascuna di esse in funzione dello spirito proprio di ogni Istituto Religioso, e perciò controlla con le relazioni da inviare ad essa, con le visite, tutto ciò che si fa per l'osservanza delle regole e per custodire lo spirito che informa ogni famiglia religiosa. Conseguentemente forma necessariamente parte dell'osservanza regolare e religiosa, e quindi viene considerato tale dalla Santa Sede, tutto ciò che è stato legittimamente stabilito in ogni Istituto Religioso, anzi anche ciò che viene autorevolmente

ciò che viene autorevolmente considerato come tradizione dell'Istituto. Proprio a proposito del fumare in una circolare di cui parleremo più avanti la Sacra Congregazione dei Religiosi parla delle proibizioni provenienti dalle Costituzioni o dalle legittime tradizioni o dai comandi dati dai Capitoli o dai Superiori :ex Constitutionibus seu ex legitimis receptis traditionibus praescriptisque Capitulorum ac Superiorum. Infatti, tutte queste norme, scritte e non scritte, contribuiscono, sia pure in misura diversa, a fare sì che l'Istituto Religioso sia quello che dev'essere secondo il suo spirito, di cui la Santa Sede è custode gelosa. Nè va dimenticato che il Sommo Pontefice è il supremo Superiore Interno di ogni Istituto (Can. 499, §1; art. 49 delle nostre Costituzioni).

Perciò il divieto di fumare che vincola i Salesiani per la Santa Sede non è solo oggetto di ammirazione come per le altre inferiori autorità ecclesiastiche, ma è ancora e prima di tutto un preciso punto della nostra osservanza regolare del cui adempimento deve rispondere tanto il Rettor Maggiore nelle sue relazioni scritte e orali alla Sacra Congregazione dei Religiosi, quanto ogni singolo confratello, interrogato da un eventuale Visitatore Apostolico. Sta di fatto che trattando con le autorità della Sacra Congregazione dei Religiosi, più di una volta venne affrontato questo punto della nostra osservanza regolare: il divieto di fumare, considerato nel quadro delle varie disposizioni circa questo argomento vigenti nelle altre famiglie religiose e nel suo rapporto con lo spirito religioso. Queste conversazioni portarono allo studio di provvedimenti adeguati al male già in atto e ai pericoli incombenti, di cui vidarò comunicazione